

# REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

## SEDE CENTRALE DI VIA E. PESTALOZZI, 5

*Delibera n.96 del Consiglio di Istituto del 27.03.2017*

Prot. n.0000182/A35d del 14 gennaio 2020

### CAPO I- PRINCIPI GENERALI

#### ART.1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza **all'interno dell'androne centrale della Scuola Secondaria di I Grado di Via E. Pestalozzi,5**, gestito ed impiegato dalla Scuola, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
3. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
  - a. *"trattamento"*, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
  - b. *"dato personale"*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  - c. *"dati identificativi"*, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  - d. *"dati sensibili"*, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  - e. *"dati giudiziari"*, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma i, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  - f. *"titolare"*, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - g. *"responsabile"*, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

- h. "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i. "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l. "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p. "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q. "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## **ART. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente disciplinare regola il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato parzialmente all'interno dell'androne della Sede centrale di Via E. Pestalozzi, 5

## **ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:
  - a) Prevenire atti vandalici e furti, in modo particolare nelle ore notturne.
  - b) Tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici e furti.
3. Il sistema di videosorveglianza riguarderà esclusivamente la tutela dell'edificio scolastico di Via E. Pestalozzi, 5 e dei beni scolastici da furti e atti vandalici. **LE RIPRESE RIGUARDERANNO LE SOLE AREE INTERESSATE DELL'ANDRONE E VERRANNO ATTIVATE NEGLI ORARI DI CHIUSURA DELL'ISTITUTO. Per detta finalità, viene pertanto esclusa la possibilità di attivare le riprese "in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola", e in coincidenza con gli orari standard delle lezioni.**
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione di atti vandalici ed intrusione di estranei all'interno degli spazi scolastici.
6. 6 - L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

## **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **ART. 4- NOTIFICAZIONE**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 37 dei D. Lgs. 196/2003, i dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.<sup>1</sup>

### **ART. 5 – TITOLARE E RESPONSABILE**

1. il Titolare del trattamento è: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO STEFANELLI”**,  
VIA E. PESTALOZZI, 5 - 00168 ROMA – TEL. 063052359  
PEC rmic8gu00d@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Dott. Flavio Di Silvestre;
2. Il Responsabile interno del trattamento è il D.S.G.A. ;
3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile.
4. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente disciplinare.
5. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma i e delle proprie istruzioni.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

---

<sup>1</sup> Vedi il Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680]

4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, del D.Lgs. n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **ART. 6- MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su dispositivo informatico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 48 ore presso la sala di controllo. Ciò al fine di coprire anche i giorni di chiusura della Scuola.

5 - In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

6 - La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **ART. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA**

1. La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: " Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo nell'orario di chiusura della scuola. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs n. 196/2003)."

2. La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell' impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

#### **ART. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1 -In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

#### **ART. 9 - SICUREZZA DEI DATI**

1 -I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2 -Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

3 -I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della Scuola. Alla sala possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati.

#### **ART. 10 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1 -In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, la Scuola effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 11 - MODALITA' E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI**

1-Le prescrizioni del presente disciplinare hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29/04/2004:

- Principio di Liceità. Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che espressamente previsti per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
- Principio di necessità. Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il Software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se

non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

- Principio di Proporzionalità. Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di prestigio. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.
- Principio di finalità. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

#### **ART. 12- NORMA DI RINVIO**

1 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

#### **ART. 13- COMUNICAZIONE**

1 - La comunicazione dei dati personali da parte della Scuola a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

#### **CAPO IV- MAPPATURA del POSIZIONAMENTO delle TELECAMERE**

Collocazione N.3 videocamere

ANDRONE – PIANO TERRA SEDE CENTRALE DI VIA E. PESTALOZZI, 5

L'accesso alle immagini è consentito solo:

- Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- Per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- All'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- Al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.